



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 22**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 1 DEL 12-01-2018**

**Ufficio: RAGIONERIA**

<b>Oggetto: ACCOGLIMENTO RICHIESTA RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU N. 145 DEL 03/11/2017</b>
---

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Visto l'avviso di accertamento IMU n. 145 (prot. n. 11825), emesso in data 03/11/2017 e notificato in data 08/11/2017, relativo all'annualità 2012 per un importo di Euro 291,00;

Vista l'istanza presentata in data 15/12/2017, ns. prot. n. 13750 del 29/12/2017, volta ad ottenere la rateazione del suddetto avviso in n. 4 rate (massima rateazione prevista) in quanto le condizioni economiche non consentono il pagamento in un'unica soluzione entro i termini di legge;

Preso atto dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 20/05/2011, in cui al comma 5, è previsto che su richiesta del contribuente, a causa di temporanea difficoltà, possono essere consentite rateizzazioni delle entrate e sanzioni di qualsiasi genere anche se iscritte a ruolo con un massimo di 4 rate mensili per gli importi da € 201,00 a € 400,00;

Dato atto, altresì, che l'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali al comma 13 prevede che *“Il funzionario responsabile del tributo in situazioni di assoluta necessità e difficoltà del contribuente, debitamente accertata attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, può concedere la rateizzazione del credito per un*

numero di rate superiori a quelle indicate al comma 5 del presente articolo, chiedendo, se del caso, idonea garanzia”;

Rilevato che sussistono le condizioni previste per poter beneficiare della rateazione degli importi dovuti a seguito della notifica dell’avviso di accertamento in oggetto;

Ritenuto, in considerazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di poter concedere una rateazione in n. 4 rate mensili del debito tributario derivante dall’avviso di accertamento IMU n. 145 del 03/11/2017;

Atteso infine che l’art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali al comma 9 prevede che le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun mese, e al comma 8 prevede che in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15. Decorso inutilmente tale termine il contribuente decade dal beneficio della rateazione, l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato;

Preso atto della documentazione presentata dal contribuente a supporto della richiesta di rateazione in n. 4 rate;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

### **DETERMINA**

1) di concedere, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, la rateizzazione dell’avviso di accertamento IMU n. 145 del 03/11/2017 (prot. n. 11825), notificato in data 08/11/2017 relativo all’annualità 2012, per un importo complessivo di Euro 291,00 in n. 4 rate con cadenza mensile comprensive degli interessi legali, alle scadenze e per gli importi di seguito indicati:

<b>Importo debito</b>	€ 291,00
<b>Decorrenza interessi</b>	08/01/2018
<b>Tasso legale</b>	0,30% anno 2018 (tasso legale)

<b>Rate</b>	<b>Debito residuo</b>	<b>Interessi</b>	<b>Quota capitale</b>	<b>Importo Rata</b>	<b>Scadenza</b>
1^ rata	€ 218,25	€ 0,07	€ 72,75	€ 72,82	31/01/2018
2^ rata	€ 145,50	€ 0,05	€ 72,75	€ 72,80	28/02/2018
3^ rata	€ 72,75	€ 0,04	€ 72,75	€ 72,79	31/03/2018

4^ rata		€ 0,02	€ 72,75	€ 72,77	30/04/2018
TOTALE			€ 291,00		

- 2) di dare atto che il pagamento delle rate suddette avvenga mediante Modello F24;
- 3) di dare atto che, in caso di omesso pagamento di una sola rata il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15; decorso inutilmente tale termine, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione ed il carico non potrà più essere rateizzato;
- 4) di notificare il suddetto provvedimento al contribuente oggetto di accertamento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Germano Mignini*

*(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*

